

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Matteo Pronzini
- Giuseppe Sergi
Per MPS-Indipendenti
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 117.23 del 7 settembre 2023

In base a quale eccezione il Consiglio di Stato non ha designato un proprio rappresentante negli organi direttivi della casa per anziani Petronilla di Biasca?

Signori deputati,

prima di entrare nel merito dei quesiti posti riteniamo opportuno riassumere alcuni elementi alla base dei principi normativi che regolano la nomina del rappresentante dello Stato negli organi direttivi delle Case per anziani.

La Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LANz), del 30 novembre 2010, prevede che gli enti finanziati garantiscano allo Stato una rappresentanza nel suo organo amministrativo.

Nella pratica tale normativa è stata interpretata e applicata con la finalità di mantenere un legame diretto fra l'ente finanziato e l'ente finanziatore, ritenuto che storicamente la metà degli istituti sono gestiti da enti di diritto pubblico e gli altri di diritto privato.

Di forma giuridica pubblica sono le case per anziani di proprietà di Comuni, Enti pubblici autonomi e Consorzi; di forma giuridica privata quelle di proprietà di fondazioni o associazioni. In questo contesto una rappresentanza dello Stato è quindi sempre garantita attraverso un controllo della Casa per anziani da parte degli organi comunali o consortili oppure da un Comitato o Consiglio di fondazione con al loro interno una persona nominata quale rappresentante dello Stato.

Negli ultimi anni si assiste a un'evoluzione per cui in alcuni Comuni si sono costituiti Enti autonomi di diritto pubblico a cui viene affidata la gestione delle Case per anziani. I nuovi Enti sono assoggettati al controllo del Comune (o dei Comuni) da cui vengono costituiti, oltre a includere nel proprio organo direttivo una sua rappresentanza.

Nel caso specifico di Biasca, all'art. 5 dello statuto è infatti previsto che l'Ente autonomo sia sottoposto alla vigilanza comunale. La composizione stessa del Consiglio di amministrazione è proposta dal Municipio e decisa dal Consiglio comunale.

Da un profilo pratico si ritiene dunque che la gestione delle Case per anziani gestite da Comuni, Consorzi o Enti autonomi di diritto pubblico sia oggi adeguatamente assicurata da Municipi e Consigli comunali, che, oltre ad essere i garanti dell'80% del finanziamento settoriale, sono a loro volta i rappresentanti di tutta la collettività. La gestione delle strutture rette da un ente di diritto privato è invece affidata ad organi amministrativi con al loro interno un rappresentante dello Stato.

In considerazione di queste premesse rispondiamo di seguito alle domande poste.

- 1. Ha proceduto alla nomina di un proprio rappresentante in seno agli organi direttivi della casa per anziani Petronilla di Biasca?**
- 2. Se sì, quando tale nomina è avvenuta?**
- 3. Se no, per quale ragione non si è proceduto alla nomina? Quando la situazione verrà sanata?**

No, il Consiglio di Stato non ha proceduto a nominare alcun rappresentante dello Stato ai sensi della LANz all'interno del Consiglio dell'Ente Casa per Anziani di Biasca (ECAB), poiché, come indicato in sede di premessa, trattandosi di un Ente autonomo comunale, è sottoposto a controllo e vigilanza da parte del Comune di Biasca. Lo scrivente Consiglio non ritiene quindi che vi sia alcuna situazione da sanare.

In considerazione dell'interesse accresciuto nello sviluppo di iniziative per la creazione di Enti autonomi di diritto pubblico, lo scrivente Consiglio ritiene sensato formulare alcune ulteriori specifiche, che saranno esplicitate in occasione di una prossima modifica della norma di riferimento.

- 4. Se no, dal 2020 ad oggi in che forma è avvenuta da parte del Consiglio di Stato la vigilanza prevista all'articolo 22 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziani?**

Si precisa innanzi tutto che l'art. 22 della LANz non attribuisce alcun compito di vigilanza al rappresentante dello Stato designato nell'organo amministrativo delle strutture riconosciute.

Preme inoltre ricordare che il primo organo deputato alla vigilanza sulle Case anziani è l'Ente gestore, a cui spetta pure il compito di promuovere la strategia di sviluppo della qualità, di tutela e di formazione/aggiornamento dei propri dipendenti.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene che la vigilanza della Casa per anziani di Biasca sia attribuita all'ECAB, a sua volta sottoposto a controllo e vigilanza da parte del Comune di Biasca. Esso è quindi paragonabile a un ente pubblico (Comune e Consorzio), dal punto di vista della rappresentanza dello Stato.

RG n. 5116 del 25 ottobre 2023

Si ricorda infine che le case per anziani attive sul territorio sono vigilate dagli uffici cantonali preposti, segnatamente nell'ambito dei criteri di polizia sanitaria legati all'autorizzazione d'esercizio e dei criteri organizzativi e qualitativi previsti dai contratti di prestazione.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri